

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 17 aprile 2018



## **APPALTI PUBBLICI**

**Italia Oggi** 17/04/18 P. 33 Gare senza best practices Andrea Mascolini 1

---

## **EQUO COMPENSO**

**Italia Oggi** 17/04/18 P. 34 Cresce l'equo compenso Michele Damiani 2

**Italia Oggi** 17/04/18 P. 1-34 Equo compenso per ing e arch Michele Damiani 3

---

## **PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE**

**Sole 24 Ore** 17/04/18 P. 23 L'associazione è titolo distintivo Alfredo Candigliota 5

---

## **MERCATO DEL LAVORO**

**Corriere Della Sera** 17/04/18 P. 39 Caccia agli ingegneri: 650 ricerche Luisa Adani 6

---

## **NOTAI**

**Sole 24 Ore** 17/04/18 P. 22 Disciplinare notai al riparo dall'Antitrust anche in passato Giuseppe Latour 7

---

*Dal Cds parere favorevole, con osservazioni, sulle linee guida Anac*

# Gare senza best practices

## *In assenza rimangono difficoltà applicative*

DI ANDREA MASCOLINI

**N**elle nuove linee guida Anac sull'aggiudicazione degli appalti mancano best practices utili a superare le difficoltà applicative riscontrate in questi ultimi due anni, cioè da quando vige l'obbligo di appaltare lavori sulla base del progetto esecutivo. Lo afferma il Consiglio di stato nel parere, favorevole, reso il 13 aprile 2018 (n. 966) sullo schema di delibera Anac che aggiorna le linee-guida 2/2016 relative alla disciplina dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ultima che l'Autorità arriva ad adeguare dopo le modifiche apportate dal primo decreto correttivo (n. 56/2017) del codice dei contratti pubblici. Adesso spetta all'Autorità decidere se ampliare il contenuto delle nuove indicazioni che si sono mosse nell'ambito di «un aggiornamento privo di carattere novativo», di fatto consistente in un mero adeguamento alle ultime novità

normative, al punto che non è neanche stata effettuata la consultazione pubblica con gli stakeholders. Il decreto 56/2017 ha infatti toccato da un lato l'ambito oggettivo di applicazione del criterio di aggiudicazione, dall'altro il limite massimo attribuibile al peso della componente economica (30% del totale secondo il novellato comma 10-bis dell'articolo 95) e ha rivisto i casi in cui si può ricorrere al criterio del prezzo più basso (comma 4, articolo 95 del codice). Il parere prende atto che, come rappresentato dall'Anac, lo schema di delibera si limita alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare le Linee guida n. 2 alle modifiche medio tempore intervenute nell'ambito della disciplina primaria rilevante, astenendosi dall'impartire istruzioni operative, e innovative, sulle modalità di attuazione delle correzioni introdotte. Ciononostante i giudici sottolineano che «sarebbe stato auspicabile ampliare il campo di indagine al fine di

offrire agli operatori del settore uno strumento ancora più utile per la gestione delle procedure di aggiudicazione», anche «valorizzando in modo adeguato l'esperienza applicativa del primo biennio». Questo anche perché le linee guida sono «finalizzate (inter alia) a promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, nonché a favorire lo sviluppo delle migliori pratiche». Nel parere si fa anche un esempio di intervento mancato: il comma 4 dell'articolo 95 (ipotesi di ricorso al prezzo più basso) per il quale sarebbe stato utile fornire «criteri per orientare la discrezionalità delle amministrazioni sulla scelta del criterio di aggiudicazione». Una delle ragioni dell'intervento dell'Anac viene infatti ravvisato anche nella necessità di «orientare con un ragionevole grado di certezza la scelta delle amministrazioni». Analogo discorso per la nuova norma (comma 14-bis dell'articolo 95) secondo la quale «in caso di appal-

ti aggiudicati con il criterio dell'Oepv le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta». Premesso l'intento condiviso di evitare che su progetto esecutivo si possa premiare elementi «avulsi» rispetto all'oggetto di affidamento, i giudici evidenziano comunque l'esistenza di un «duplice vincolo (quello derivante dalla sostanziale immutabilità della progettazione e quello – nuovo – derivante dalla non valutabilità di opere aggiuntive) che rende quanto mai difficoltosa l'enucleazione di criteri idonei a valutare gli aspetti qualitativi dell'offerta». Su questo l'Anac avrebbe dovuto dire qualcosa. Così (suggerendo metodologie e parametri di valutazione della qualità delle offerte) si sarebbe favorita una gestione più utile ed efficace delle procedure, consentirebbe di superare un'impasse amministrativa.





*I dati nel report redatto dall'Osservatorio del Consiglio nazionale architetti*

# Cresce l'equo compenso

## Calano i bandi contenenti corrispettivi errati

DI MICHELE DAMIANI

**L'**equo compenso si fa strada nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Diminuiscono, infatti, del 20% i casi in cui non viene allegato al bando pubblico il calcolo dei compensi posti a base di gara. Inoltre, scende dell'8% il numero di gare in cui si configura un errore nel calcolo dei corrispettivi destinati al professionista. Ma rimangono ancora delle problematiche, visto che nel 39% dei casi i bandi riportano degli sbagli nei calcoli dei compensi e il 32% delle gare non riporta il procedimento con cui gli stessi sono stati elaborati. È quanto indicato nel report pubblicato ieri dall'Osservatorio nazionale sui servizi di architettura ed ingegneria (Osnai), organo del Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc). L'Osnai, nella predisposizione del rapporto, ha analizzato i primi 100 bandi organizzati sul territorio nazionale relativi al primo trimestre del 2018 mettendoli a

confronto con quelli del 2017. L'Osservatorio ha, poi, stilato una lista di 25 criticità e riportato quale sia la situazione in merito rispetto all'anno scorso. «I dati evidenziano chiari segni di superamento delle criticità rilevate nel 2017, grazie alle modifiche del testo originario del nuovo codice dei contratti che ha recepito le proposte dello stesso Consiglio e della Rete delle professioni tecniche», si legge nella nota diffusa dal Cnappc. Infatti, sulle 25 criticità rilevate dal Consiglio, solo due risultano verificatesi in maggiore misura rispetto all'anno scorso, mentre le altre 23 sono tutte in diminuzione (gli unici aumenti riguardano la mancata motivazione per il ricorso al criterio del minor prezzo e l'errata richiesta dei servizi di punta). Innanzitutto, come detto, calano del 20% i casi in cui il bando non comprende il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.

L'obbligo è sancito dalle linee guida Anac n.1 sui servizi di architettura e ingegneria; al paragrafo 2.2 si attesta che «per motivi di trasparenza e

tolineato dal consiglio riguarda il principio di analogia tra le categorie e la sua errata applicazione nella definizione delle gare. In sostanza non viene riconosciuta la capacità in capo a professionisti che operano in settori molto simili, spingendo verso una eccessiva specializzazione delle competenze. Sono in calo del 10% i casi in cui si verifica la manca-



correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi». Il dato risulta in calo ma la fattispecie non è sparita del tutto, visto che il 32% delle gare non prevede la definizione dei calcoli. Nel caso fossero presenti, il 39% delle volte riportano degli errori ma, anche in questo caso, la percentuale scende rispetto al 2017. Un altro aspetto sot-

ta analogia (succede nel 13% dei bandi analizzati). «I dati censiti», sottolinea il vicepresidente Cnappc Rino La Mendola, «dimostrano che alcune criticità fanno registrare ancora numeri percentuali notevoli. Il Consiglio, in collaborazione con la Rete delle professioni tecniche, sta già redigendo un documento contenente le riforme necessarie a superare le criticità, da presentare al prossimo governo. Ma la situazione è comunque molto migliorata rispetto a un anno fa» conclude La Mendola.



# Equo compenso per ing e arch

*Nei primi cento bandi del 2018 sono diminuiti quelli senza il conteggio del compenso. Ridotti anche gli errori di calcolo nei corrispettivi dei professionisti*

L'equo compenso si fa strada nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Diminuiscono infatti del 20% i casi in cui non viene allegato al bando pubblico il calcolo dei compensi posti a base di gara. Inoltre, scende dell'8% il numero di gare in cui si configura un errore nel calcolo dei corrispettivi destinati al professionista. È quanto indicato nel report pubblicato ieri dall'Osnai.

*Damiani a pag. 33*





*I dati nel report redatto dall'Osservatorio del Consiglio nazionale architetti*

# Cresce l'equo compenso

## Calano i bandi contenenti corrispettivi errati

DI MICHELE DAMIANI

**L'**equo compenso si fa strada nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Diminuiscono, infatti, del 20% i casi in cui non viene allegato al bando pubblico il calcolo dei compensi posti a base di gara. Inoltre, scende dell'8% il numero di gare in cui si configura un errore nel calcolo dei corrispettivi destinati al professionista. Ma rimangono ancora delle problematiche, visto che nel 39% dei casi i bandi riportano degli sbagli nei calcoli dei compensi e il 32% delle gare non riporta il procedimento con cui gli stessi sono stati elaborati. È quanto indicato nel report pubblicato ieri dall'Osservatorio nazionale sui servizi di architettura ed ingegneria (Osnai), organo del Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc). L'Osnai, nella predisposizione del rapporto, ha analizzato i primi 100 bandi organizzati sul territorio nazionale relativi al primo trimestre del 2018 mettendoli a

confronto con quelli del 2017. L'Osservatorio ha, poi, stilato una lista di 25 criticità e riportato quale sia la situazione in merito rispetto all'anno scorso. «I dati evidenziano chiari segni di superamento delle criticità rilevate nel 2017, grazie alle modifiche del testo originario del nuovo codice dei contratti che ha recepito le proposte dello stesso Consiglio e della Rete delle professioni tecniche» si legge nella nota diffusa dal Cnappc. Infatti, sulle 25 criticità rilevate dal Consiglio, solo due risultano verificatesi in maggiore misura rispetto all'anno scorso, mentre le altre 23 sono tutte in diminuzione (gli unici aumenti riguardano la mancata motivazione per il ricorso al criterio del minor prezzo e l'errata richiesta dei servizi di punta). Innanzitutto, come detto, calano del 20% i casi in cui il bando non comprende il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.

L'obbligo è sancito dalle linee guida Anac n.1 sui servizi di architettura e ingegneria; al paragrafo 2.2 si attesta che «per motivi di trasparenza e

tolineato dal consiglio riguarda il principio di analogia tra le categorie e la sua errata applicazione nella definizione delle gare. In sostanza non viene riconosciuta la capacità in capo a professionisti che operano in settori molto simili, spingendo verso una eccessiva specializzazione delle competenze. Sono in calo del 10% i casi in cui si verifica la manca-



correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi». Il dato risulta in calo ma la fattispecie non è sparita del tutto, visto che il 32% delle gare non prevede la definizione dei calcoli. Nel caso fossero presenti, il 39% delle volte riportano degli errori ma, anche in questo caso, la percentuale scende rispetto al 2017. Un altro aspetto sot-

ta analogia (succede nel 13% dei bandi analizzati). «I dati censiti», sottolinea il vicepresidente Cnappc Rino La Mendola, «dimostrano che alcune criticità fanno registrare ancora numeri percentuali notevoli. Il Consiglio, in collaborazione con la Rete delle professioni tecniche, sta già redigendo un documento contenente le riforme necessarie a superare le criticità, da presentare al prossimo governo. Ma la situazione è comunque molto migliorata rispetto a un anno fa» conclude La Mendola.

**Professione.** Sulla carta intestata e in generale sui documenti va sempre riportata la legge 4/2013

# L'associazione è titolo distintivo

**Alfredo Candigliota**

■ Su tutti i suoi documenti professionali l'amministratore deve esporre il riferimento alla legge 4/2013.

La norma, infatti, entrata in vigore il 10 febbraio 2013, ha inteso regolamentare quelle attività professionali non rientranti in Ordini e Collegi professionali, quali appunto quella dell'amministratore di condominio. Tale professionista, che svolge la propria attività in forma continuativa, viene quindi a vedere riconosciuta la propria attività in ambito socio-economico.

Entrando nel merito della legge 4/2013, si precisa che, alla luce del combinato disposto degli articoli 1, comma 3, e 8 comma 2, per l'amministratore di condominio vige l'obbligo di riportare sulla propria carta intestata e negli spazi condominiali di accesso anche a terzi, sia la dicitura: «Professione

svolta ex lege 4/2013», sia il numero di iscrizione all'associazione. La legge, infatti, pur non prevedendo l'obbligo per l'amministratore di riunirsi ed aggregarsi con altri colleghi in associazioni di categoria, conferisce comunque alle associa-

## PROFESSIONE

La norma impone la formazione permanente. Prevista la certificazione degli standard qualitativi

zioni un potere di controllo e di elevazione culturale dei propri associati, anche mediante il conferimento di un certificato di qualità conforme alle norme Uni En Iso 9001 (Cassazione penale, sentenza 16671/2010).

L'amministratore deve quindi contraddistinguere la

propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente con il riferimento della propria operatività come sancito dalla legge 4/2013.

Nell'ipotesi di inosservanza di tale obbligo, il professionista è sanzionabile in base al Codice del consumo (Dlgs 206/2005), in quanto responsabile di un modus operandi scorretto nei confronti del consumatore, mediante l'irrogazione di una sanzione amministrativa che va da 5 mila a 500 mila euro, graduata in ragione della gravità e durata della violazione.

Secondo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 4/2013 «L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, nell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttez-

za, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista».

Come espressamente chiarito dalla legge poi, il compito di formare i professionisti non iscritti ad Albi compete alle associazioni professionali. E anche il termine «formazione permanente» deve essere inteso nel senso più ampio e continuativo, riferito sia alla formazione iniziale che di periodico e sistematico aggiornamento dell'amministratore.

Si evidenzia infine come la legge abbia previsto per le associazioni professionali l'onere dell'attestazione di propri iscritti secondo quanto previsto dall'articolo 7 e quindi le attestazioni, pur non essendo un requisito necessario per l'esercizio della professione, certificano l'iscrizione del professionista, a in termini di qualitativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





# Caccia agli ingegneri: 650 ricerche

## Le selezioni di Snam, Capgemini e Antal e le chance su trov lavoro.it

Gli ingegneri sono fra le figure più ricercate ma la loro richiesta non è sempre soddisfatta. I laureati sono meno di quelli di cui il mondo del lavoro avrebbe bisogno oppure le professionalità non sono allineate con le competenze necessarie. Per venire incontro a queste esigenze sempre più spesso le università sviluppano percorsi di ulteriore specializzazione e frequentemente lo fanno in collaborazione con le imprese. È il caso del Politecnico di Milano che ogni anno diploma mediamente 300 dottori di ricerca di cui il 40% trova inserimento in azienda o sviluppa un'attività in proprio. Solo meno del 50% (e il dato si contrae ogni anno) prosegue l'attività in università. Il 72,3% è assunto con un contratto a tempo indeterminato (il 20% in più rispetto ai «semplici» laureati) e lo stipendio medio è intorno ai 2.000 euro al mese (il 35% in più rispetto all'ingegnere magistrale). Si tratta quindi di una figura dalle grandi potenzialità. Fra le realtà che hanno inserito professionisti formati dall'ateneo milanese: CSI Spa,

Partner4Innovation, Poyry, Finscience, IBM, PricewaterhouseCoopers, Qura Srl, ESI Group.

Accanto alle aziende che inseriscono dottori di ricerca ve ne sono altre che sviluppano al loro interno, grazie anche al contributo di diversi atenei, percorsi di formazione in linea alle loro esigenze. È il caso di Snam che coerente al

messaggio «Energia per ispirare il mondo» sta per inaugurare lo Snam Institute, un centro di formazione d'eccellenza interno, che lancerà un *graduate program* rivolto a 10 neolaureati in ingegneria meccanica, elettrica ed elettronica; possibilmente con un'esperienza all'estero; dall'ottimo voto; dall'inglese perfetto e disponibili a viaggiare

anche all'estero. A loro sarà offerto un contratto di apprendistato di 24 mesi che comprenderà formazione tecnica e manageriale e percorsi di sviluppo di alto profilo in rotazione tra i diversi business dell'azienda.

Fra le aziende più interessate agli ingegneri anche Capgemini che entro l'anno inserirà e formerà al suo interno, sviluppando percorsi di inserimento e crescita professionale *ad personam*, 400 neolaureati: 200 in ingegneria informatica e altri 200 in ingegneria gestionale e delle telecomunicazioni oltre che in matematica, economia e scienze bancarie. Infine, solo a titolo esemplificativo dato che le ricerche per ingegneri senior e junior e per diverse funzioni organizzative sono davvero tante e su tutto il territorio nazionale, eccone 140 proposte dalla società di ricerca Antal Italy nel settore operations and engineering ([antal.com](http://antal.com)). Quasi 100 ricerche vengono inoltre da [trovovlavoro.it](http://trovovlavoro.it).

**Luisa Adani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ILLUSTRAZIONE DI XAVIER POIRET

### I numeri

- Il Politecnico di Milano ogni anno diploma mediamente 300 dottori di ricerca di cui il 40% trova inserimento in azienda o sviluppa un'attività in proprio

- Snam sta per inaugurare lo Snam Institute, che lancerà un «graduate program» per 10 neolaureati in ingegneria meccanica, elettrica ed elettronica





## Corte di appello di Milano

# Disciplinare notai al riparo dall'Antitrust anche in passato

**Giuseppe Latour**

■ Azioni disciplinari contro i notai fuori dal perimetro di competenza dell'Antitrust. E non dal 2018, per effetto dell'ultima legge di Bilancio: l'interpretazione del nostro quadro normativo, infatti, fa propendere per un'lettura estensiva con effetti anche sul passato. I consigli notarili distrettuali, assumendo un'iniziativa disciplinare, tutelano infatti un interesse di carattere generale e non regolano servizi offerti sul mercato. A loro, quindi, non sono mai state applicabili le regole di garanzia della tutela e del mercato.

L'innovativa ricostruzione è contenuta in un'ordinanza della Corte di appello di Milano (Rg 1168/2017), che analizza una questione sulla quale, a fine 2017, si era pronunciata la manovra. Quella norma integrava la legge notarile del 1913, disponendo che agli atti funzionali a promuovere l'azione disciplinare si applica l'articolo 8 comma 2 della legge antitrust (legge 287/1990): è un articolo che prevede che le norme nazionali antitrust non si applicano ad alcune tipologie di imprese. Un rinvio complesso, per raggiungere un obiettivo: escludere le azioni disciplinari dei consigli notarili dai possibili rilievi dell'Antitrust.

Queste norme sono in vigore dal primo gennaio del 2018 ma, adesso, arrivano i giudici milanesi a dire che, di fatto, leggendo tra le righe del nostro sistema di regole, questa interpretazione è stata sempre valida. Anche prima dell'arrivo dell'ultima legge di Bilancio.

L'ordinanza spiega, infatti, che la Corte di cassazione era già giunta, in via interpretativa, «alla conclusione che l'attività di-

disciplinare dei consigli distrettuali notarili» non ricade sotto l'ombrello della legge antitrust. Il motivo è che, nell'esercizio del potere disciplinare, i collegi notarili svolgono una funzione di interesse generale, esercitando «prerogative tipiche dei pubblici poteri». Non regolano, invece, «i comportamenti economici dei notai».

Aben vedere, quindi, - è l'indicazione chiave dell'ordinanza - «con la modifica normativa in commento il legislatore ha inteso emanare una norma di interpretazione autentica di una previsione già vigente». Con effetti che precedono, quindi, il 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del  
**Diritto**



### MESSA ALLA PROVA

## Ok alle modifiche solo dal difensore di fiducia

di **Patrizia Maciocchi**

**I**l sostituto del difensore di fiducia, sprovvisto di procura speciale, non può dare il suo assenso alla sospensione della messa alla prova. Un'eventuale adesione alla decisione presa dal giudice è dunque priva di effetto.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'analisi

